



Cesare Edoardo Varalda

(assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Brescia,
Dipartimento di Giurisprudenza)

Enti ecclesiastici cattolici e procedure concorsuali. La rilevanza del "patrimonio stabile" nella gestione della crisi*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Le attività degli enti ecclesiastici. - 3. Il problema dell'applicabilità delle procedure concorsuali - 4. L'evoluzione della giurisprudenza domestica - 5. Il patrimonio stabile tra dato normativo e realtà giuridica - 6. Termini e garanzie di trasparenza dell'utilizzo del concetto di "patrimonio stabile": i controlli canonici nell'ordinamento italiano - 7. Riflessioni conclusive.

1 - Premessa

L'attuale congiuntura economica, particolarmente critica per le attività imprenditoriali, ha un immediato riflesso anche nella vita degli enti ecclesiastici che, pur accedendo a un regime giuridico particolare in ragione del loro carattere "ecclesiastico", sono impegnati nelle cosiddette "attività diverse".

Questa situazione ha riportato alla luce uno dei tradizionali profili problematici che la dottrina ecclesiasticistica ha spesso affrontato, quello del rapporto fra ontologica specialità¹ degli enti ecclesiastici e applicabilità

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Si veda **V. MARANO**, *Sovranità della chiesa ed enti ecclesiastici alla prova del diritto comune*, in **AA. VV.**, *La Chiesa cattolica: la questione della sovranità*, a cura di A. Perego, Vita e Pensiero, Milano, 2015, p. 78. Nel *Documento conclusivo* della Commissione paritetica Italia – S. Sede del 1996-1997 in tema di Edilizia di culto ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si sottolineava che "Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984, nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche" (**COMMISSIONE PARITETICA ITALIA - S. SEDE**, *Documento conclusivo*, in *Jus*, 1997), p. 396. Sul principio di specialità del regime degli enti ecclesiastici si vedano anche **P. FLORIS**, *L'ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 192 ss; **G. DAMMACCO**, *Sistema concordatario e patrimonio ecclesiastico*, Cacucci, Bari, 1996, p. 216 ss, che sottolinea come esso rappresenti un "principio fondamentale della nuova legislazione ecclesiastica pattizia".



a essi della disciplina comune e, nello specifico, ha riposto al centro dell'attenzione la questione di una loro possibile assoggettabilità alle procedure concorsuali e al fallimento².

Nel presente studio si vorrebbe verificare la fondatezza e la bontà dell'utilizzo, operato dalla giurisprudenza di merito³, dell'istituto canonico del "patrimonio stabile" come modalità adeguata di gestione della crisi e come "metodo" per salvaguardare, in caso di applicazione di procedure concorsuali agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, appartenenti alla Chiesa cattolica, quel patrimonio minimo indispensabile per assicurare agli stessi la sopravvivenza e il perseguimento delle finalità di religione e di culto alle quali sono costitutivamente destinati.

Per fare questo, prima di approcciarsi *ex professo* al tema della assoggettabilità degli enti ecclesiastici alle procedure concorsuali si inquadra il problema delle attività esercitate dagli stessi.

2 - Le attività degli enti ecclesiastici

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti⁴, è noto, possono svolgere attività diverse da quelle ascrivibili alle finalità di religione e di culto; tali

² Sulla tematica oggetto del presente lavoro la letteratura scientifica risulta essere assai scarna, si veda ad esempio: **E. GRIMALDI MARCELLI**, *L'esercizio dell'impresa commerciale e il fallimento negli enti ecclesiastici*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1977, p. 484 ss; **C. TRENTINI**, *Il fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d'impresa*, in *Il fallimento*, 2010, pp. 982-986; **G.M. CIPOLLA**, *Relazione al seminario di studi su "Amministrazione dell'ente ecclesiastico. Prevenzione e gestione delle criticità; procedure concorsuali"*, 15 ottobre 2013, pp. 9-10, www.chiesacattolica.it; **G. RIVETTI**, *Enti ecclesiastici e ammissibilità alle procedure concorsuali: profili interordinamentali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2014, p. 32; **G. TERRANOVA**, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 112, 2014, pp. 261-311; **A.M. LEOZAPPA**, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2015; **A. CELLI**, *La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali*, in **AA. VV.**, *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, a cura di P. Clementi, L. Simonelli, Giuffrè, Milano, 2015.

³ V. Trib. Roma, sez. fall., decreto del 25 luglio 2013 di omologazione del concordato preventivo proposto dall'Istituto Figlie di Nostra Signora al monte Calvario.

⁴ In via preliminare si vuole precisare che "La personalità giuridica riconosciuta dallo Stato agli enti religiosi si aggiunge a quella dell'ordinamento religioso di provenienza. Ma non la sostituisce, però. Tant'è che gli enti ecclesiastici agiscono nell'ordinamento italiano continuando a fare riferimento alle regole delle confessioni religiose d'appartenenza. La materia è retta da un intreccio di disposizioni tra cui prevalgono quelle di provenienza degli ordinamenti confessionali" (**M.C. FOLLIERO, A. VITALE**,



attività, infatti, rientrano spesso nell'indole propria (in termini canonistici si direbbe *carisma originario*) dell'ente medesimo⁵.

Si badi bene che le "attività diverse", "pur legittime, non possono integrare uno scopo dell'ente ma devono restare al livello di attività"⁶; infatti, è proprio nella dialettica tra finalità e attività che si gioca la partita relativa alla identità dell'ente, cioè alla sua "ecclesiasticità"⁷.

Alle predette "attività diverse" risulta applicabile la legge dello Stato⁸ in virtù del numero tre dell'art. 7 degli Accordi di Villa Madama che stabilisce:

"Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime"⁹.

Pertanto, quando un'attività non riconducibile alle finalità di religione e di culto è esercitata da un ente ecclesiastico, la disciplina concordataria dovrebbe esigere che l'applicazione della legge dello Stato sia contemperata con il "rispetto della struttura e delle finalità dell'ente ecclesiastico" (art. 7, n. 3, Accordo del 18 febbraio 1984; art. 15 l. n. 222 del 1985).

Diritto ecclesiastico. Elementi, Quaderno 2. I principi scritti, Giappichelli, Torino, 2013, p. 157).

⁵ In proposito si veda innanzitutto l'art. 20 Cost. In merito alla questione delle "attività" degli enti ecclesiastici si vedano **C. CARDIA**, *Finalità e attività degli enti ecclesiastici*, in *Il nuovo regime giuridico degli enti e dei beni ecclesiastici*, Vita e Pensiero, Milano, 1993, pp. 119-138, e **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle persone*, a cura di A. Barba, S. Pagliantini, Utet, Torino, 2013, vol. III, *Leggi collegate*, pp. 221-439.

⁶ **C. CARDIA**, *Riconoscimento degli enti ecclesiastici e Consiglio di Stato*, in *Diritto amministrativo*, 1996, p. 121.

⁷ La "ecclesiasticità", secondo Ferraboschi, "non è una qualifica formale attribuita dallo Stato dopo il riconoscimento, ma una qualifica sostanziale, di fatto, connaturale all'ente"; si veda sulla concezione di "ecclesiasticità" dell'ente **M. FERRABOSCHI**, *Gli enti ecclesiastici*, Cedam, Padova, 1956, pp. 61-68.

⁸ Si ricordi che la Relazione sui principi prevedeva per le attività non di religione e di culto la soggezione dell'ente "alle leggi civili e al diritto comune". Così la *Relazione sui principi sulle norme promulgate nel 1985*, in **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Riforma della legislazione concordataria sugli enti e sul patrimonio ecclesiastico: i "principi" della Commissione paritetica Italia - S. Sede*, in *Foro it.*, 1984, V, col. 371.

⁹ Sui profili tributari riguardanti gli enti ecclesiastici si rimanda a **G. RIVETTI**, *La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici*, Giuffrè, Milano, 2008.



Il dato imprescindibile dal quale partire per esaminare la presente situazione è, dunque, il seguente: un ente ecclesiastico resta tale anche quando pone in essere attività non aventi finalità di religione e di culto.

A tale riguardo occorre precisare, in via preliminare, che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può porre in essere "attività diverse" – fra le quali rileva ai nostri fini il compimento di attività imprenditoriali – soltanto, "per così dire, a fianco o in parallelo con quella religiosa"¹⁰, in quanto per integrare la figura giuridica dell'ente ecclesiastico la finalità di religione e di culto deve essere, per espressa previsione normativa, "costitutiva ed essenziale"; di più, si deve riconoscere che "è necessario che l'attività commerciale non solo non sia prevalente rispetto a quella di religione o di culto, ma deve, appunto, essere ad essa strumentale"¹¹.

In caso contrario si potrebbe arrivare, con un procedimento uguale a quello attributivo di personalità giuridica, a una modificazione sostanziale dell'ente ecclesiastico per mutamento del fine¹².

Se, dunque, è unanimemente accettato il fatto che l'ente ecclesiastico che svolge "attività diverse da quelle di culto e di religione con le modalità indicate dal Codice civile può essere qualificato come imprenditore"¹³, si pone la problematica legata alla convivenza dell'identità di ente ecclesiastico con la disciplina comune riguardante l'impresa commerciale, in quanto rimane fermo il principio secondo il

¹⁰ S. BERLINGÒ, *Enti e beni ecclesiastici in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 86.

¹¹ A. BETTETINI, *L'attività commerciale di un ente ecclesiastico*, in AA. VV., *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato*, a cura di J.I. Arrieta, Marcianum Press, Venezia, 2007, p. 195.

¹² Una tale ipotesi, con riguardo alla figura dell'ente ecclesiastico imprenditore commerciale è sostenuta fortemente da Cardia il quale osserva che "dovrebbe ritenersi incompatibile per l'ente ecclesiastico costituirsi, in quanto tale, in imprenditore commerciale" tanto che, "l'assunzione da parte di un ente ecclesiastico della qualifica soggettiva (cioè strutturale) di imprenditore commerciale dovrebbe considerarsi motivo sufficiente per l'attivazione delle procedure che portano alla revoca del riconoscimento da parte dello Stato" (C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, il Mulino, Bologna, 2003, p. 179); a una tale posizione sembra opporsi Cavana, il quale ritiene che «Come dimostra la figura dell'ente pubblico economico, non c'è un'incompatibilità di principio tra statuto dell'imprenditore e regime soggettivo tipico della persona giuridica, in specie quello dell'ente ecclesiastico, in quanto lo statuto dell'imprenditore altro non è se non una serie di oneri derivanti dall'esercizio "professionale" di determinate attività che prescindono di per sé da ulteriori caratterizzazioni strutturali incidenti sul regime soggettivo dell'ente» (P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. I, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 177).

¹³ A. CELLI, *La prevenzione*, cit., p. 298.



quale "le attività diverse da quelle di religione e di culto sono consentite purché compatibili con la struttura e le finalità degli enti ecclesiastici"¹⁴.

Certo, una simile statuizione non comporta automaticamente un divieto rivolto agli enti ecclesiastici di svolgere qualsivoglia attività commerciale o comunque non religiosa, semmai esorta a evitare un pericolo probabile che si realizza laddove "un ente ecclesiastico incentivi a tal punto le sue attività *profane* da rendere marginale il suo fine religioso e da snaturare il proprio carattere ontologico"¹⁵.

In proposito una costante giurisprudenza ribadisce che un'attività d'impresa si qualifica come tale per l'attività concretamente svolta e non per i fini del gestore¹⁶.

Il principio generale di origine giurisprudenziale che soggiace alla materia esige che, perché un'attività gestita da un ente religioso, o comunque religiosamente orientato, possa essere considerata impresa, «oltre agli altri requisiti di cui all'art. 2082 c.c., agisca con metodo "economico" perseguendo l'almeno tendenziale equivalenza tra costi e ricavi»¹⁷: solo verificandosi una tale condizione si potrebbe ritenere di trovarsi di fronte a una vera attività imprenditoriale.

La disciplina applicabile a tali tipologie di attività "diverse" è, dunque, a mente della normativa concordataria, quella comune. A questo punto è lecito domandarsi: che ne è allora della *specialità* che è la caratteristica propria dell'identità soggettiva degli enti ecclesiastici?¹⁸

In proposito è bene precisare che, a norma degli accordi di Villa Madama, "la soggezione alle leggi dello Stato dell'attività extra religiosa degli enti ecclesiastici deve avvenire nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti"¹⁹; in tal senso, avverte Feliciani, "La soggezione alla disciplina comune trova un esplicito limite pattizio". Tale riserva

"non costituisce un privilegio, ma si giustifica alla luce dei principi costituzionali in tema di libertà religiosa poiché un indiscriminato

¹⁴ Cons. Stato, Sez. I, 6 giugno 1990, n. 758, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1991-92, 2, p. 53 ss.

¹⁵ C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, cit., p. 172.

¹⁶ C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, cit., p. 179.

¹⁷ A. BETTETINI, *L'attività commerciale di un ente ecclesiastico*, cit., p. 194.

¹⁸ Cardia ritiene che qualora gli enti svolgano attività non considerate di religione e di culto essi "tornano ad essere [...] soggetti privati del tutto eguali a coloro che svolgono le medesime attività nell'ordinamento" (C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, 3^a ed., p. 334). In merito ai profili giuridici del concetto di specialità dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si veda P. PICOZZA, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 120-129.

¹⁹ Art. 7.3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (l. n. 121 del 1985).



assoggettamento a tutte le norme previste dalla legislazione civile potrebbe importare il pericolo di rendere totalmente impossibile o gravemente difficoltoso agli enti ecclesiastici l'esercizio di attività tradizionalmente considerate dalla Chiesa come indispensabili per il raggiungimento dei fini che le sono propri"²⁰.

Ne consegue logicamente che le attività "diverse" sono certamente sottoposte alla disciplina comune, ma "questa dev'essere adattata in modo da rispettare l'autonomia di cui gode l'ente, in quanto inerente a una organizzazione confessionale, nonché le peculiari finalità perseguite"²¹.

3 - Il problema dell'applicabilità delle procedure concorsuali

Avendo la dottrina da tempo superato la controversia sulla natura dell'ente ecclesiastico²² e posto che ogni ente ecclesiastico può esercitare attività diverse e che a esse può essere applicata la disciplina comune, ci si può legittimamente domandare quale potrà essere la disciplina rispetto alla problematica dell'applicazione delle procedure concorsuali in caso di crisi aziendale e di insolvenza.

In altre parole, la questione che scaturisce dal disposto della norma pattizia si potrebbe così riassumere in forma interrogativa: il necessario rispetto della struttura e della finalità dell'ente ecclesiastico impedisce la soggezione dello stesso al fallimento o a un'altra procedura concorsuale?

Secondo una prospettiva abbracciata da una parte della dottrina ecclesiasticistica, occorre riconoscere che l'applicazione delle procedure concorsuali e l'eventualità di una dichiarazione di fallimento "appaiono di regola incompatibili con il regime soggettivo dell'ente ecclesiastico"; infatti simili procedure comporterebbero "il passaggio dell'amministrazione dell'ente dai suoi organi ordinari a quelli della

²⁰ G. FELICIANI, *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, p. 1119.

²¹ P. LO IACONO, *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 2000, p. 301.

²² Sulle posizioni che hanno animato il dibattito dottrinale sulla qualificazione giuridica degli enti ecclesiastici si veda F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, a cura di A. Bettetini, G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, 11^a ed., pp. 284-286. Si segnala soltanto che a tale dibattito contribuì in modo significativo, con un suo saggio giovanile, G. DOSSETTI, *Le persone giuridiche ecclesiastiche e il nuovo libro primo del codice*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, II, Milano 1939, e ora anche in "Grandezza e miseria" del diritto della Chiesa, a cura di F. Margiotta Broglio, il Mulino, Bologna, 1996, p. 27 ss.



procedura fallimentare, nominati dall'autorità giudiziaria, con un'evidente alterazione della sua struttura e anche delle sue finalità. Più in generale, quindi, la dichiarazione di fallimento,

“finalizzando l'amministrazione dell'ente all'esigenza della *par condicio creditorum* e aprendo la strada della liquidazione del suo intero patrimonio, travolgerebbe anche gli interessi religiosi, costituzionalmente tutelati, al cui soddisfacimento sono primariamente destinati tali enti”²³.

Per converso altri studiosi ritengono che, “In quanto imprenditore, l'ente sarà sottoposto al regime di diritto comune riguardante la rappresentanza, il fallimento, il lavoro”²⁴.

Questa seconda posizione trova ampio sostegno in dottrina, tanto che qualcuno ritiene che, “data la quasi unanime accettazione della figura dell'ente ecclesiastico imprenditore commerciale”²⁵, se le “attività economiche esercitate rientrano nell'elencazione dell'art. 2195 c.c., l'ente assumerà propriamente la qualifica di imprenditore commerciale, con l'importante conseguenza del suo potenziale assoggettamento al regime delle procedure concorsuali”²⁶.

Anche da parte della giurisprudenza europea e di quella domestica si assiste al consolidarsi di un orientamento²⁷ secondo il quale la qualificazione di un'attività come attività d'impresa prescinde dalle caratteristiche del soggetto che la esercita e, pertanto, non rileva il carattere religioso o la finalità perseguita dal soggetto che pone in essere l'attività di impresa, che quindi dovrebbe essere sottoposta all'applicazione delle procedure concorsuali e all'eventuale dichiarazione di fallimento.

Se dunque in dottrina sussiste una differenziazione di posizioni, in ambito giurisprudenziale si nota, invece, una sostanziale unità nel riconoscere la qualificazione di un'attività come attività d'impresa con la conseguente applicazione *tout court* della relativa disciplina comune.

Si è così individuato il problema di fondo relativo all'applicazione delle procedure concorsuali agli enti ecclesiastici: esso riguarda i profili

²³ P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. I, cit., p. 181.

²⁴ M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2007, 4^a ed., p. 248.

²⁵ A. FUCCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti*, Jovene, Napoli, 1999, pp. 102-103.

²⁶ A. FUCCILLO, *Enti ecclesiastici e impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile!*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1995, p. 470.

²⁷ C. TRENTINI, *Il fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d'impresa*, cit., p. 982.



della sostituzione degli organi di gestione dell'ente stesso e la potenziale aggressione della totalità del patrimonio.

Ora, occorre ricordare la recente entrata in vigore di una nuova disciplina sul fallimento e sulle procedure concorsuali, appurata l'inadeguatezza della previgente normativa e dei suoi presupposti ideologici²⁸.

Si è giunti, quindi, attraverso un processo che qualcuno non ha esitato a chiamare di "secolarizzazione"²⁹ al superamento del modello "punitivo" del diritto fallimentare e di conseguenza a un assetto assai più favorevole al risanamento dell'impresa, con la conseguenza di una attenuazione delle misure afflittive a carico dei soggetti coinvolti.

Nelle more di queste novità legislative taluni hanno auspicato che agli enti senza scopo di lucro – e fra questi gli enti ecclesiastici – potessero essere applicate le procedure concorsuali di natura conservativa (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione per debiti) e non le procedure di carattere liquidatorio³⁰.

Nella prospettiva della necessaria protezione della libertà religiosa, volta soprattutto a realizzare un incremento del benessere sociale, non può che auspicarsi che l'intervento di soggetti esterni si limiti all'attività di impresa e alle sue strutture di gestione, senza una sua estensione al nucleo confessionale dell'ente o alle altre strutture dell'ente ecclesiastico, così da realizzare un bilanciamento ragionevole fra esigenze dei terzi creditori e natura speciale dell'ente, che, è bene ribadire, "vive e agisce nell'ordinamento civile con la sua struttura genetica che gli deriva dall'ordinamento confessionale di appartenenza"³¹.

²⁸ Su questa problematica assai interessante è la lettura a cui si rimanda, di **D. GALLETTI**, *La ripartizione del rischio di insolvenza*, il Mulino, Bologna, 2006.

²⁹ **G. TERRANOVA**, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, cit., p. 303.

³⁰ **M. CETRA**, *Diritto Commerciale*, a cura di M. Cian, vol. I, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 75-76; di posizione contraria **D. GALLETTI**, *Commentario al decreto sull'impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, a cura di A. Fici, D. Galletti, Giappichelli, Torino, 2007, p. 216; per un quadro completo sulla giurisprudenza in materia si veda **C. TRENTINI**, *Il fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d'impresa*, cit., p. 979.

³¹ **C. CARDIA**, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, cit., p. 158. Questo concetto appare essenziale per il procedere della presente riflessione: se lo si perdesse di vista si commetterebbe un errore, pena il misconoscimento dell'identità *ontologica* del diritto ecclesiastico italiano. Una tale prospettiva è ulteriormente rafforzata dalle conclusioni alle quali giunse la Commissione paritetica Italia - S. Sede del 1996-1997 in tema di Edilizia di culto ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; nel *Documento conclusivo*, infatti, si ribadiva che "gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico" (**COMMISSIONE PARITETICA ITALIA – S. SEDE**,



Ora, secondo un costante orientamento della giurisprudenza europea, la presenza di attività d'impresa giustifica l'applicazione della relativa disciplina, indipendentemente dalla natura o dalla finalità perseguita dal soggetto che la pone in essere³²; in questa linea gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività di impresa non potrebbero più ritenersi immuni dall'applicazione della disciplina relativa anche in materia di soggezione alle procedure concorsuali.

Orbene, il problema che oggi sembra porsi non è dunque l'*an* in relazione alla disciplina applicabile³³, semmai il *quomodo*, in quanto l'art. 7.3 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 stabilisce che le attività diverse da quelle di religione e di culto sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività, "nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti"³⁴.

Ecco, dunque, che si dovrebbe instaurare un salutare dialogo tra una prospettiva esclusivamente orizzontale che mira a valorizzare il solo profilo delle attività svolte e una prospettiva che si crede essere maggiormente conforme al dettato costituzionale che intenda tenere presente anche il profilo del soggetto che pone in essere una determinata attività.

In sostanza, quindi, la clausola che reclama il "rispetto della struttura e della finalità degli enti" ecclesiastici civilmente riconosciuti esige semplicemente "che l'assoggettamento al diritto comune delle attività di tali enti che l'ordinamento italiano considera come non ecclesiastiche" possa trovare un limite "nel doveroso rispetto dell'identità degli stessi"³⁵.

Documento conclusivo, cit., p. 396).

³² Per un quadro degli orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia si veda **M. MICCINESI**, *L'incidenza del diritto comunitario sulla fiscalità degli enti e delle confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2010; **A. PERRONE**, *Enti non profit e diritto dell'Unione europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2011.

³³ Tanto più, come sottolinea Marano, «la non assoggettabilità dell'ente ecclesiastico alle procedure concorsuali, e segnatamente alla procedura fallimentare, determinerebbe l'impossibilità per l'ente stesso di accedere agli strumenti alternativi alla liquidazione concorsuale previsti dalla legge fallimentare, che potrebbero rivelarsi più vantaggiosi di una "normale" procedura esecutiva» (**V. MARANO**, *Sovranità della chiesa*, cit., p. 95).

³⁴ Così anche **P. CAVANA**, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. I, cit., p. 177. Pare opportuno sottolineare in merito a questa norma le differenti opzioni adottate nelle intese con alcune altre confessioni religiose, su questo si veda **P. FLORIS**, *L'ecclesiasticità degli enti*, cit., p. 192, nota 5.

³⁵ **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2007, 3^a ed. p. 214.



Perché possa realizzarsi un'osservanza rigorosa della norma citata, nella consapevolezza di una generale difficoltà applicativa di qualsiasi tentativo volto all'isolamento del segmento economico-imprenditoriale dell'ente ecclesiastico, stante l'assenza di una sua autonomia giuridica³⁶, occorre, dunque, verificare se e in che modo sia possibile una esclusione dalle procedure concorsuali di quei beni funzionali all'esercizio delle attività di religione e di culto secondo le specifiche declinazioni di ogni singolo ente (sempre tenendo presente che in questi casi non è possibile applicare *tout court* un criterio di individuazione meramente quantitativo), in quanto tali beni specificamente e strutturalmente destinati al perseguimento delle finalità di religione e di culto non trovano adeguata protezione nelle vigenti disposizioni di legge in materia di fallimento e di procedure concorsuali.

Diventa necessario, allora, individuare quali beni debbano essere esclusi dalla procedura concorsuale e dalla dichiarazione di fallimento, in quanto considerati funzionali all'esercizio delle attività di religione di culto.

Così facendo si eviterebbe di coinvolgere l'intero ente ecclesiastico, con i suoi organi di governo e il suo intero patrimonio, nelle vicende relative a una eventuale procedura concorsuale soprattutto nel fallimento.

In quest'ottica può venire in rilievo il concetto canonico di "patrimonio stabile", vale a dire quella massa patrimoniale che funge da contenitore di quei beni e di quei diritti che sono co-essenziali alla vita e alla natura di un ente canonico e che godono di un particolare livello di protezione a salvaguardia della vita dell'ente medesimo.

Anche la giurisprudenza di merito, percorrendo un cammino complesso, è giunta per ora a queste conclusioni.

³⁶ Tale visione è abbracciata dalla maggioranza della dottrina, non senza eccezioni di rilievo, fra le quali non è priva di interesse l'ipotesi sostenuta da Berlingò e Cardia i quali ritengono che "Qualora l'attività commerciale esercitata dall'ente ecclesiastico sia riferibile a un autonomo centro di imputazione che, pur senza acquisire la personalità giuridica, si profili come entità (e quindi come imprenditore) di fatto" (S. BERLINGO, *Enti e beni ecclesiastici in Italia*, cit., p. 181). In siffatta circostanza appare certamente ragionevole la possibilità di applicare la procedura fallimentare esclusivamente a quel ramo dell'ente ecclesiastico. In questa prospettiva si veda anche A.M. LEOZAPPA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, cit., p. 20, il quale ritiene che sussisterebbe un autonomo centro d'imputazione di interessi allorché esso "trovi formale riconoscimento nel regolamento corporativo dell'ente". Per una visione critica della problematica si veda G. TERRANOVA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, cit., pp. 304-309.



4 - L'evoluzione della giurisprudenza domestica

Nella giurisprudenza domestica in materia si può notare un'evoluzione assai interessante e ricca di spunti di riflessione.

Se una pronuncia emessa dal Tribunale di Paola il 3 dicembre 2009³⁷ dichiarava il fallimento di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto travolgendo l'intero patrimonio dell'ente medesimo, successivamente, su simili casi, intervenivano altri giudici che gradualmente andavano affinando la modalità di affronto della questione.

In particolare rilevano ai nostri fini due provvedimenti, temporalmente vicini, della medesima sezione fallimentare del Tribunale di Roma: una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di un ente ecclesiastico del maggio 2013³⁸ e un decreto di omologazione del concordato preventivo emesso nel luglio 2013.

Nella sentenza i giudici capitolini, proseguendo nella linea della generale applicazione della normativa comune alle attività non riconducibili alle finalità di religione e di culto, introducono un ragionamento meritevole di ampie possibilità di approfondimento: affermano, infatti, che

“i beni necessari al funzionamento delle attività istituzionali, non possono costituire oggetto di liquidazione concorsuale per il pagamento dei debiti dell'ente ecclesiastico, non facendo essi parte del patrimonio posto a garanzia generale delle obbligazioni assunte”.

La medesima sentenza prosegue affermando che l'assoggettamento dell'ente a procedura concorsuale incide solamente

“sul segmento propriamente economico-imprenditoriale dell'attività dall'ente stesso esercitata; senza quindi comprimere la sua identità giuridica e in alcun modo impedirgli lo svolgimento delle attività di natura confessionale”.

Una siffatta lettura del dato normativo, cioè della disposizione dell'art. 7, numero 3, della legge n. 121 del 1985 non appare convincente: essa, infatti, postula che tra l'attività di impresa e la finalità dell'ente sussista una soluzione di continuità (soggettiva e oggettiva), con la conseguenza che “il rispetto della struttura e delle finalità dell'ente ecclesiastico possa essere assicurato mediante la mera segregazione dei rapporti e beni relativi al culto e alla religione”³⁹.

³⁷ Trib. Paola, 3 dicembre 2009.

³⁸ Trib. Roma, sez. fall., sent. 30 maggio 2013.

³⁹ A.M. LEOZAPPA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, cit., p. 17.



Una questione assai rilevante si pone in questi termini: occorre domandarsi “se il segmento propriamente economico dell’attività (diversa ex art. 7 numero 3 della legge n. 121 del 1985) non finisca con il coincidere, con il confondersi con le articolazioni aziendali gestite dall’ente” e, di conseguenza: “chi o che cosa riguarda l’insolvenza? L’ente ecclesiastico o i suoi organi operativi? Un soggetto economico o una mera attività? L’imprenditore o l’impresa?”⁴⁰.

Orbene, come già si è avuto modo di sottolineare, occorre evitare una pericolosa eterogenesi dei fini: se prima si voleva tutelare in modo deciso la particolarità dell’ente (*rectius*, la *specialità*), proprio questa particolarità potrebbe essere causa di un trattamento *in peius* dell’ente in palese violazione dell’art. 20 Cost.

Riprendendo l’analisi della sentenza, i giudici sviluppano la loro argomentazione in questo modo: “la liquidazione dell’intero patrimonio dell’ente non può non tenere conto della rilevata duplicità delle finalità e delle funzioni cui l’ente stesso è preposto” e precisano: “il patrimonio dell’ente [...] è infatti utilizzato per finalità diverse e concorrenti”.

I giudici concludono, quindi, con quella che potrebbe sembrare una ipotesi di lavoro:

“i beni che sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell’ente non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento dei debiti dell’ente ecclesiastico nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell’imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte (art. 2740 c.c.)”.

La sentenza, quindi, in positivo, sancisce che si dovranno considerare soltanto quei beni non riferibili neppure indirettamente alle attività religiose, di culto, assistenziali costituenti finalità primaria dell’ente ecclesiastico. Essi non fanno “parte del patrimonio dell’imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte ai sensi dell’art. 2740 c.c. da sottrarsi perciò alla liquidazione collettiva”⁴¹.

Una tale conclusione, teoreticamente esatta,

«sconta tuttavia quella strana “alienità” degli enti ecclesiastici e non va esente da qualche criticità, risultando dunque non in perfetta

⁴⁰ F. APRILE, *La porta stretta tra fine spirituale di un ente ecclesiastico ed esercizio di attività commerciale*, in *Il Fallimento*, 2014, p. 211.

⁴¹ F. APRILE, *La porta stretta*, cit., p. 212.



sintonia con il 2740 che si riferisce al debitore generico e non all'imprenditore»⁴².

L'argomentazione dei giudici romani insiste sulla distinzione all'interno dell'ente fra beni relativi all'agire dell'ente in veste di imprenditore commerciale e all'agire dell'ente nei fini suoi propri corrispondenti alle finalità di religione e di culto.

Tale scelta non sembra però trovare adeguati conforti nella legge: infatti, guardando alla disciplina delle c.d. imprese sociali – l'art. 5 del D. Leg. 105 del 2006 – il legislatore esclude dal novero delle imprese sociali gli enti ecclesiastici proprio in ragione della mancanza in essi della distinzione fra beni destinati all'impresa sociale e beni dell'ente⁴³; di più, per operare una simile differenziazione risulterebbe necessario fare appello all'art. 46 l.f. che esclude dal fallimento beni e diritti di natura strettamente personale, se non che sembra opporsi a tale assimilazione "il carattere derogatorio della previsione *ex art. 46 l.f.* - rispetto alla generale regola dello spossessamento del patrimonio del debitore - che comporta l'esigenza che l'elenco dei beni ivi indicato vada considerato tassativo e di stretta interpretazione"⁴⁴.

Pertanto, «non può sottacersi come tale "chirurgia" tra beni eletti e sommersi, può rivelarsi labile in concreto e prestarsi a fragilità nello sforzo discernitivo con possibili derive contenziose»⁴⁵.

Di fronte a una tale operazione, ci si potrebbe legittimamente domandare: com'è possibile individuare con sicurezza quei beni che, parte dell'identità stessa dell'ente ecclesiastico e co-essenziali alle sue finalità non debbono essere toccati a pena del disfacimento totale dell'ente medesimo?

A questa domanda tenta di rispondere il citato Decreto, emesso sempre dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma nel luglio 2013, che sottolinea come

«la mancata cessione ai creditori di due soli immobili non destinati ad attività produttiva [...] non sembra nella fattispecie contrastare con il principio generale inderogabile *ex art. 2740 cod. civ.* posto che nell'ordinamento canonico tali immobili vengono annoverati nel c.d. "patrimonio stabile" dell'ente religioso e non possono essere pertanto liberamente alienati in quanto secondo l'ordinamento canonico destinati ad assicurare la sussistenza e le finalità dell'ente».

⁴² F. APRILE, *La porta stretta*, cit., p. 212.

⁴³ In proposito si veda V. MARANO, *Sovranità della chiesa*, cit., p. 93.

⁴⁴ A.M. LEZAPPA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, cit., p. 17.

⁴⁵ F. APRILE, *La porta stretta*, cit., p. 213.



Quest'evoluzione giurisprudenziale porta, dunque, a concentrare l'attenzione dell'interprete sulla nozione canonica di patrimonio stabile, sulla sua reale validità nell'ordinamento statale e sui limiti del suo utilizzo⁴⁶.

Proprio in virtù della norma che sancisce che "la soggezione alle leggi dello Stato dell'attività extra religiosa degli enti ecclesiastici deve avvenire nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti"⁴⁷ è possibile ipotizzare un trattamento *peculiare* per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: in assenza di questa tutela ci si troverebbe in una situazione di evidente trattamento *in peius*, come già evidenziato, in quanto un'aggressione generalizzata dei beni dell'ente ai sensi dell'art. 2740 c.c. e dunque una sottoposizione dell'azienda alla procedura concorsuale risulterebbe gravemente lesiva, perché comporterebbe un'aggressione indiscriminata dell'intero patrimonio dell'ente ecclesiastico.

In sostanza tale disciplina, in riferimento alla materia che stiamo trattando, sembra sancire l'impossibilità di applicare quelle norme che, oltre a non accordarsi con le caratteristiche degli enti ecclesiastici, fossero tali da incidere sulla fisionomia e, soprattutto, sulla natura ecclesiastica degli enti medesimi.

In questo senso, applicando senza correttivi adeguati la disciplina comune, ci si potrebbe trovare di fronte a situazioni decisamente contrastanti con le norme pattizie⁴⁸.

In questa linea si riuscirebbe, da una parte a salvaguardare il patrimonio minimo dell'ente ecclesiastico, così evitando il totale disfacimento dello stesso, dall'altra ad applicare la legge comune in armonia con il principio di specialità costituzionalmente tutelato e, da ultimo, si prevedrebbe un'adeguata protezione dei terzi creditori che sarebbero in grado di conoscere precisamente la situazione patrimoniale dell'ente ecclesiastico con cui intrattengono rapporti commerciali.

Ora, è lecito domandarsi cosa si debba intendere con l'espressione "patrimonio stabile".

⁴⁶ In proposito ha affermato Terranova: «Bene ha fatto, dunque, il tribunale a riconoscere l'impossibilità d'aggredire in sede esecutiva il "patrimonio stabile" dell'Ente – con la conseguenza di escluderlo dal novero delle attività cedute con il concordato e di non prenderlo in considerazione ai fini della fattibilità e della convenienza della proposta – seguendo, in ciò, le regole dell'ordinamento al quale le leggi di recezione del Concordato con la Santa Sede espressamente rinviano», G. TERRANOVA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, cit., p. 263.

⁴⁷ Art. 7.3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (l. n. 121 del 1985).

⁴⁸ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 233.



5 - Il patrimonio stabile tra dato normativo e realtà giuridica

Il delinarsi della categoria di patrimonio stabile⁴⁹ rappresenta un'importante innovazione nella disciplina dei beni temporali⁵⁰ della Chiesa⁵¹.

Nel codice del 1917 si faceva riferimento genericamente, nel canone 1530, a quei beni che, con un gioco di parole, si definivano “res ecclesiasticae immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt”, che erano, nell'intenzione del legislatore pio-benedettino, beni inalienabili, o meglio alienabili soltanto previa specifica licenza dell'autorità competente.

Una disposizione così formulata non aiutava in alcun modo una rigorosa individuazione di questi beni.

La scelta di modificare tale formulazione fu, dunque, essenzialmente ispirata dall'esigenza sia di una radicale semplificazione volta a “trovare un'espressione più comprensibile e precisa, nel linguaggio

⁴⁹ Tale concetto è esplicitamente citato nei canoni 1285 e 1291 del *Codex Iuris Canonici*.

⁵⁰ Sul concetto di beni temporali si veda **V. DE PAOLIS**, *I beni temporali nel codice di diritto canonico*, in *I beni temporali della Chiesa in Italia*, LEV, Città del Vaticano, 1986, pp. 9-30.

⁵¹ Sul tema si veda innanzitutto il lavoro monografico di **D. ZALBIDEA**, *El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable*, EUNSA, Pamplona, 2008. Inoltre si vedano: **F. GRAZIAN**, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2003, I, pp. 163-187; **M. LOPEZ ALARCÓN**, *Comento al canone 1285*, in *Código de derecho canónico*, EUNSA, Pamplona, 1983; **V. ROVERA**, *I beni temporali nella Chiesa*, in **AA. VV.**, *La normativa del nuovo Codice*, a cura di E. Cappellini, Queriniana, Brescia, 1983, p. 277; **F.R. AZNAR GIL**, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1993; **V. DE PAOLIS**, *Alienazione*, in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, San Paolo, Milano, 1993; **V. DE PAOLIS**, *I beni temporali della Chiesa*, EDB, Bologna, 2011; **J.C. PERISSET**, *Les biens temporels de l'Église*, Éditions Tardy, Parigi, 1996; **M. MARCHESI**, *La Santa Sede e i beni ecclesiastici*, in *I beni temporali della Chiesa*, Glossa, Milano, 1997, pp. 117-128; **J. SCHOUPPE**, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2008, pp. 139-141; **F. GRAZIAN**, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, Pug, Roma, 2002, pp. 257-258; **S. RIDELLA**, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici*, Ferrero, Torino, 2003, pp. 115-118; **C. BEGUS**, *Diritto patrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2007, pp. 222-224; **D. ZALBIDEA**, *La legislazione particolare di alcune Conferenze Episcopali sull'alienazione dei beni appartenenti al patrimonio stabile*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato*, cit., pp. 139-164; **V. DE PAOLIS**, *La vita consacrata nella Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2010, pp. 422-425. In riferimento al processo di formazione dell'istituto del “patrimonio stabile” si veda *Communicationes*, 2005, pp. 120-121. La discussione all'interno del *coetus* è riportata integralmente in nota anche in **V. DE PAOLIS**, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 257, n. 22.



moderno⁵², sia di rispondere adeguatamente alle mutate circostanze economico-sociali.

In assenza di una definizione codiciale alcuni autori hanno provato a delineare i tratti principali dell'istituto del patrimonio stabile: Rovera ne sottolinea il carattere di "dote permanente la quale, direttamente o indirettamente, consente all'ente stesso di raggiungere i propri fini"⁵³; Lopez Alarcón si concentra sulla sua funzione di "base economica minima e sicura perché la persona giuridica possa sussistere in modo autonomo e esplicitare quindi i fini e i servizi che le sono propri"⁵⁴; per Tabera, invece, il patrimonio stabile è composto da quei beni che costituiscono la base del sostentamento della persona,

"come un capitale dei cui redditi essa deve vivere, e di conseguenza, sono rivestiti di una relativa immutabilità: sono in certo modo intangibili, non si possono consumare e si cerca di allontanare da essi ogni pericolo di perdita e di diminuzione"⁵⁵.

Secondo Diego Zalbidea il patrimonio stabile è

"el conjunto de bienes de una persona jurídica pública que, por medio de la asignación legítima, constituyen la base mínima necesaria para la subsistencia económica de dicha entidad y la realización efectiva de sus fines, atendidas sus circunstancias particulares, y que por ello gozan de una especial protección a la hora de su enajenación"⁵⁶.

Tutte queste definizioni trovano nella posizione di De Paolis una sintesi perfetta: egli afferma, infatti, che certi beni "sono per loro natura indisponibili, pena il disfacimento della stessa persona giuridica"⁵⁷.

Proprio nell'intento di evitare questo disfacimento dell'ente il legislatore del 1983 ha pensato al concetto di patrimonio stabile; non quindi beni isolati tendenzialmente inalienabili, ma un'entità patrimoniale caratterizzata da un certo grado di stabilità.

Occorre sottolineare, però, che il legislatore canonico del 1983 non ha ritenuto di dover rendere obbligatoria la costituzione del patrimonio stabile, – anche se qualcuno ha ravvisato un tale obbligo come derivante

⁵² V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 423.

⁵³ V. ROVERA, *I beni temporali nella Chiesa*, cit., p. 277.

⁵⁴ Cfr. *Commento al canone 1285*.

⁵⁵ A. TABERA, *Il diritto dei religiosi*, *Commentarium pro religiosiis et missionariis*, Edicurcla, Roma, 1961, p. 191.

⁵⁶ D. ZALBIDEA, *El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos*, cit., p. 109.

⁵⁷ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 256.



“implicitamente da altre norme canoniche”⁵⁸ – né tantomeno ha reso obbligatoria l’assegnazione a esso di determinati beni.

Il patrimonio stabile di una persona giuridica “non deve essere formato in modo arbitrario”, ma da beni che “in un modo o nell’altro sono collegati ai fini dell’ente”⁵⁹.

Da quale tipologia di beni è dunque composto tale patrimonio?

Il generico riferimento del codice pio-benedettino a una categoria di beni specialmente protetta riguardava, essenzialmente, i beni immobili.

Nella moderna vita economica, però, “vi possono essere beni immobili che per rispondere alle finalità cui devono servire devono essere venduti”⁶⁰; di più, in particolar modo “nella realtà economica odierna la distinzione [...] tra beni immobili e mobili non è facilmente determinabile con i criteri del diritto romano come nel passato”⁶¹. Dunque il criterio d’individuazione non può più essere la tipologia di appartenenza del bene, ma il fatto che questo sia

“effettivamente sottratto alla vita ordinaria della persona giuridica allo scopo di assicurarne il supporto o il fondo finanziario, che permetta alla stessa lo svolgimento delle sue attività per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”⁶².

In proposito una certa dottrina⁶³ non ha però mancato di offrire alcuni elementi generali per potere individuare con precisione detti beni, quali: elementi qualitativi e quantitativi dei beni medesimi, necessità economiche per lo svolgimento dell’attività della persona giuridica, situazione contingente della persona giuridica.

I beni così individuati formano, dunque, il patrimonio stabile, vera e propria massa patrimoniale suscettibile di valutazione economica connotata da una particolare caratteristica: la stabilità.

Stabilità non significa – è noto – immutabilità o inalienabilità assoluta, ma è sinonimo di una tendenziale *firmitas* di natura oggettiva, consentendo, “in quanto lo stesso diritto ne prevede, a determinate condizioni e cautele, l’eventuale trasformazione e persino l’alienazione”⁶⁴.

⁵⁸ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 258.

⁵⁹ F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, cit., p. 289.

⁶⁰ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, pp. 257-258.

⁶¹ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, p. 258.

⁶² V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, p. 258.

⁶³ Cfr. M. LOPEZ ALARCÓN, *Commento al canone 1285*, in AA. VV., *Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari commentato*, a cura di J.I. Arrieta, Coletti a San Pietro, Roma, 2004, 854.

⁶⁴ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1



In proposito, già il codice del 1917, infatti, per l'alienazione di questi beni prevedeva delle cause ben specifiche, conservate nella disciplina vigente: la giusta causa, la necessità urgente, l'evidente utilità, la pietà, a cui sono da aggiungere la carità e altre gravi ragioni pastorali⁶⁵.

Il codice afferma che per essere annoverato come parte del patrimonio stabile un qualsiasi bene mobile o immobile o un diritto deve essere a esso legittimamente assegnato.

L'atto giuridico della legittima assegnazione può essere compiuto o per disposizione di legge, o per provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente, o per delibera degli amministratori o, da ultimo, in base alle tavole di fondazione o anche per la volontà dei donanti o dei contraenti.

Dunque, fuori da queste tipologie di atti giuridici non esiste una legittima e libera assegnazione. La conformità al diritto e la piena libertà del soggetto che pone in essere l'atto sono requisiti indispensabili per la legittimità di un atto giuridico di qualsiasi natura, quindi anche di quello di legittima assegnazione.

Taluni hanno sostenuto una teoria che potrebbe denominarsi dell'*assegnazione tacita*, secondo la quale alcuni beni "sono per loro natura indisponibili, pena il disfacimento della stessa persona giuridica". Essi sono quindi parte del patrimonio stabile, "pertanto la legittima assegnazione risulta implicitamente da altri atti"⁶⁶.

Esistono dunque alcuni beni, soprattutto immobili, che per loro natura "dovrebbero appartenere" al patrimonio stabile. In carenza di un atto di assegnazione legittima, ci si potrebbe domandare se anche l'esigenza della formazione del patrimonio stabile debba, però, cedere di fronte all'inerzia di chi è tenuto a compiere l'atto in parola.

Secondo il dettato codiciale, sembrerebbe necessaria una legittima assegnazione per qualsiasi bene, in base anche al noto principio *lex quod voluit dixit, quod non dixit noluit*.

Nell'ottica di un'adeguata tutela dei soggetti esterni, non è possibile accogliere tale teoria dell'*assegnazione tacita* in modo acritico e superficiale: una assegnazione implicita sembra potersi ammettere soltanto in relazione

settembre 2005, in *Notiziario della Conferenza episcopale italiana*, 2005, p. 329 ss.

⁶⁵ Cfr. c. 1293.

⁶⁶ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 259. Begus, pur optando per questa soluzione, ne sottolinea la natura di *extrema ratio*, vedi C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 224, e sottolinea che esiste la possibilità di ovviare a questa soluzione "al momento dell'approvazione degli statuti della persona giuridica" soprattutto perché "l'opera di interpretazione degli atti di assegnazione implicita può rivelarsi particolarmente difficoltosa e non sempre certa nei suoi risultati finali".



a quei beni che sono parte della “dote fondazionale” dell’ente; per tali beni rendere necessaria una assegnazione al patrimonio stabile sarebbe un’assurdità, in quanto è evidente che in questo caso l’assegnazione al patrimonio stabile è contestuale all’atto di erezione dell’ente medesimo.

In tal senso, occorre ricordarsi che, qualora l’iscrizione implicita fosse comprovata, l’eventuale alienazione senza la licenza della competente autorità ecclesiastica sarebbe “canonicamente invalida e legittimerebbe, *positis ponendis*, l’applicazione della previsione penale del can. 1377”⁶⁷.

Divergenti, in dottrina, le posizioni in merito all’obbligatorietà dell’atto di assegnazione⁶⁸. Un tale obbligo sussiste per De Paolis⁶⁹, il quale ritiene che “non è lecito non fare tale assegnazione”⁷⁰; è invece assente per Schouppe⁷¹. In proposito sembrerebbe opportuno esigere, almeno da quei soggetti operanti nella società con attività di natura commerciale o comunque diverse da quelle propriamente attinenti ai fini – per usare una terminologia ecclesiasticistica – di religione e di culto, l’assegnazione al patrimonio stabile di quei beni che dovrebbero farne parte secondo le norme vigenti.

Rimane aperta la questione relativa all’individuazione del momento preciso nel quale il patrimonio stabile viene a esistenza. La maggior parte degli studi considerati non prendono posizione intorno a tale problematica, che invece sembra essere della massima rilevanza: dato che la legge nulla dice a riguardo, si potrebbe essere indotti a pensare al primo atto di legittima assegnazione come l’atto genetico del patrimonio stabile medesimo, e questo sarebbe corretto in linea teorica se non vi fosse qualche bene che, come detto in precedenza, *ex natura rei*, è parte del patrimonio *ab origine*: ci si riferisce nello specifico a quei beni individuabili come appartenenti alla dote fondazionale dell’ente.

Dunque, il silenzio del legislatore codiciale deve essere correttamente interpretato. Occorre, a nostro parere, distinguere opportunamente: per quanto attiene i beni parte della “dote fondazionale”, classificabili come l’asse portante economico di un ente ecclesiastico, essi non necessitano di un ulteriore atto di assegnazione, ma sono *ex tunc* parte del patrimonio stabile; per quanto riguarda, invece, i restanti beni rimane ferma la regola codiciale della legittima assegnazione.

⁶⁷ F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, cit., p. 291.

⁶⁸ F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, cit., p. 292-293.

⁶⁹ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 259.

⁷⁰ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 259.

⁷¹ J. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., pp. 139-141.



In questo senso si trova una compiuta risposta anche al problema della costituzione del patrimonio stabile: esso si costituisce contestualmente alla genesi dell'ente ed è inizialmente composto dai soli beni della "dote fondazionale" ai quali, nel tempo, potranno/dovranno essere associati altri beni di volta in volta individuati e assegnati.

Si rivela così tutta l'importanza dell'atto della ricognizione (mera elencazione oppure inventario ai sensi del can. 1283 § 2) dei beni parte del patrimonio stabile: tale atto avrebbe una non indifferente rilevanza anche dal punto di vista della pubblicità soprattutto verso i terzi che entrassero in rapporto con l'ente medesimo.

Si deve riconoscere che l'esistenza del patrimonio stabile delle persone giuridiche corrisponde a più d'una esigenza delle medesime nel presente contesto economico e sociale.

Certamente la particolare disciplina delle alienazioni a cui sono sottoposti i beni che compongono il patrimonio stabile assicura loro una singolare protezione in quanto "coessenziali alla struttura dell'ente", ma questa protezione, che si esplica in un più rigoroso regime delle nullità degli atti, può produrre i propri effetti anche all'esterno dell'ordinamento canonico, sancendo così una peculiare tutela giuridica interordinamentale.

Accanto a questa esigenza di protezione sussiste, inoltre, anche una vera e propria esigenza di conservazione di alcuni beni che potremmo definire parte dell'essenza stessa della persona giuridica, quali, ad esempio, la casa generalizia di un Istituto di vita consacrata o la casa di formazione e i luoghi destinati alle sole finalità di religione e di culto.

Non si deve fare mistero del fatto che "per molti soggetti giuridici non è avvenuta l'assegnazione prevista dal canone 1291"⁷²; infatti, come sottolinea Zalbidea, nella prassi "el patrimonio estable ha ido perdiendo su configuración de grupo de bienes especialmente protegido"⁷³.

La maggior parte delle Conferenze episcopali nazionali non ha preso in seria considerazione tale istituto, mentre talune l'hanno fatto solo in modo indiretto⁷⁴, lasciando così una disciplina restrittiva delle alienazioni valevole indistintamente per tutti i tipi di alienazione: occorre notare appena che una tale estensione del controllo senza criterio su tutti gli atti "comporta inevitabilmente una pericolosa limitazione dell'efficacia del controllo stesso, che deriva, di fatto, dall'impossibilità concreta di una

⁷² F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, cit., p. 290.

⁷³ D. ZALBIDEA, *El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos*, cit., p. 237.

⁷⁴ D. ZALBIDEA, *El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos*, cit., p. 237.



vigilanza seria sulle alienazioni quando ci sono innumerevoli operazioni da esaminare⁷⁵.

Preoccupante è pure la prassi, invalsa presso molte Conferenze episcopali, di procedere molto spesso “all’alienazione senza preoccuparsi di indagare se si tratta di beni ascritti o meno al patrimonio stabile⁷⁶.”

Di fronte a una situazione così delineata pare necessaria una rivitalizzazione vigorosa dell’istituto nei termini in cui esso venne pensato dal legislatore del 1983.

La Conferenza episcopale italiana, a differenza di molte altre, ha tentato di favorire uno sviluppo organico dell’istituto del patrimonio stabile attraverso due Istruzioni in materia amministrativa, la prima del 1992⁷⁷, la seconda del 2005⁷⁸.

In esse grande attenzione viene data all’istituto del patrimonio stabile che viene disciplinato in modo assai rigoroso.

Prima di esaminare le singole differenze fra le due istruzioni si deve evidenziare l’opportunità della scelta della Conferenza episcopale italiana di sottolineare insistentemente l’importanza dell’istituto. In proposito, sia nell’istruzione del 1992, sia in quella del 2005 il patrimonio stabile viene definito con grande precisione come l’insieme dei beni “legittimamente assegnati alla persona giuridica come dote permanente – siano essi beni strumentali o beni redditizi – per agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantire l’autosufficienza economica”.

Occorre altresì dire che nell’Istruzione del 2005 non si è voluta ribadire la necessità della assegnazione legittima del patrimonio stabile, ma, dandola quasi per dato acquisito, si raccomanda di disporre un elenco dettagliato dei beni che ne fanno parte.

Tra le due *Istruzioni*, poi, si può notare una certa evoluzione.

Nell’elencazione dei beni facenti parte del patrimonio stabile, infatti, si nota una differenza rilevante: se nell’Istruzione del 1992 si ricomprendevano fra gli altri i beni comunque pervenuti all’ente stesso,

“a meno che l’autore della liberalità non [avesse] stabilito diversamente, in quella del 2005, invece, si ricomprendono soltanto i

⁷⁵ D. ZALBIDEA, *La legislazione particolare di alcune Conferenze Episcopali*, cit., p. 160.

⁷⁶ F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, cit., p. 288.

⁷⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1 aprile 1992, in *Notiziario della Conferenza episcopale italiana*, 1992, pp. 57-143.

⁷⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005, cit.



beni pervenuti all'ente stesso, se l'autore della liberalità ha così stabilito"⁷⁹.

L'intento è senza dubbio quello di valorizzare l'elemento della libera volontà nell'assegnazione dei beni al patrimonio stabile, in quanto non è in alcun modo ammissibile una carenza di volontà da parte di un soggetto nella destinazione dei suoi beni, volontà che è un elemento essenziale della corretta formazione di un atto giuridico.

Dunque, nelle due Istruzioni della Conferenza Episcopale italiana si nota un'attenzione particolare al tema del patrimonio stabile, e una certa evoluzione nella linea di una sempre più rigorosa individuazione dei beni che ne sono parte.

Di più, occorre rilevare, ai fini del presente studio che, nell'Istruzione del 2005, al paragrafo 53 si specifica che "anche le economie di gestione, quando ci fossero motivi particolari, potrebbero essere dichiarate patrimonio stabile". L'Istruzione sembra così prendere atto di un'evoluzione generale del sistema economico orientato sempre più verso la valorizzazione dei patrimoni di gestione, con la conseguenza che atti di assegnazione di patrimonio rilevante solo come valore, possono altresì essere qualificati come atti di amministrazione straordinaria, in quanto sottraggono dei beni alla libera disposizione della persona giuridica.

Nell'ottica di una seria rivitalizzazione dell'istituto del patrimonio stabile qualcuno sottolinea l'importanza dell'inventario dei beni prescritto sia dal canone 1283, secondo e terzo paragrafo, sia dall'Istruzione CEI del 2005, che potrebbe rappresentare "l'occasione più opportuna per la creazione o per l'adeguamento del patrimonio stabile della persona giuridica"⁸⁰; altri stabilirebbe una quantità fissa di beni da destinare obbligatoriamente al patrimonio stabile in relazione all'ampiezza totale del patrimonio della persona giuridica⁸¹.

⁷⁹ V.M. RIVELLA, *L'Istruzione in materia amministrativa 2005: ruolo e compiti del vescovo, dell'ordinario e dell'economista*, Chianciano Terme, 27/29 marzo 2006, p. 22, www.chiesacattolica.it; D. ZALBIDEA, *La legislazione particolare di alcune Conferenze Episcopali*, cit., p. 160.

⁸⁰ F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, cit., p. 290.

⁸¹ D. ZALBIDEA, *El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos*, cit., pp. 250-254, il quale dettaglia la sua proposta in questi termini: "1. Rispetto alle Conferenze episcopali. a) Le operazioni che possono mettere in pericolo la vita dell'ente debbono essere considerate mediante calcoli precisi delle possibili perdite di patrimonio e del possibile ampliamento. b) Occorre fissare una percentuale che valga come quantità percentuale sia minima che massima per i flussi negativi e così per i flussi positivi 2. Rispetto alle persone giuridiche pubbliche (in virtù del principio di sussidiarietà). a) Elaborazione da



In sintesi, di fronte a una realtà giuridica ove ancora non sembra essere maturata una consapevolezza della situazione economica presente e di tutti gli strumenti che l'ordinamento canonico offre per fronteggiarla, appare più che mai opportuno un vigoroso recupero dell'istituto del patrimonio stabile.

A tal proposito si deve notare come il contributo della Conferenza episcopale italiana sia in tal senso fondamentale soprattutto nell'ottica di uno sviluppo organico del concetto di patrimonio stabile realizzato attraverso le due Istruzioni in materia amministrativa, sia per quanto riguarda la possibilità concreta di individuare i beni che devono essere parte di tale patrimonio, sia per quanto riguarda i profili di pubblicità che a esso debbono essere riconosciuti, anche nell'ottica di un ordinato rapporto con soggetti terzi.

In via conclusiva sembra opportuno rilevare che l'istituto del patrimonio stabile è costituito da una massa di beni esistente in qualsiasi persona giuridica ecclesiale indipendentemente dall'ampiezza e dalle attività svolte: esso si compone di quei beni parte della "dote fondazionale" dell'ente⁸² e di quei beni, soggetti alla disciplina della legittima assegnazione che, di volta in volta, devono essere individuati.

Grazie a un rigoroso rispetto della normativa canonica in merito ai controlli e alle autorizzazioni la disciplina riguardante il patrimonio

parte dei vescovi di linee guida per la costituzione del patrimonio stabile. b) Regolamentazione interna sul patrimonio stabile degli enti nella erezione di nuove persone giuridiche pubbliche da parte dell'autorità. c) Regolazione dettagliata sulla attività del Cons. diocesano degli affari economici per una collaborazione efficace nella protezione del patrimonio stabile. d) Selezione di professionisti esperti in materia canonistica, civilistica e finanziaria. e) Regolazione dettagliata mediante decreto singolare di ciò che regge il patrimonio stabile (i beni che lo formano, la forma di assegnazione, la possibile assegnazione implicita e la sua regolazione, la forma della revoca della assegnazione, la forma della realizzare il processo di alienazione). f) Determinazione del patrimonio stabile in funzione del valore della persona giuridica, calcolando nel lungo periodo flussi di capitale in entrata e uscita, la percentuale si calcola su tale valore e si calcolano pure in modo realistico le operazioni che debbono essere autorizzate soprattutto quelle negative, dunque è una applicazione nel particolare della idea generale vavevole per le Conferenze episcopali. g) Inventario periodico".

⁸² A livello di legislazione universale, poi, si dovrebbe esigere che all'atto della erezione in persona giuridica canonica l'autorità erigente verifichi effettivamente la sussistenza di sufficienti mezzi economico-patrimoniali per il conseguimento del fine prestabilito ai sensi del can. 114 § 3, ma soprattutto esigere che alcuni beni (in particolar modo quelli "coessenziali e necessari" al conseguimento della finalità proprie dell'ente) siano ascritti al patrimonio stabile.



stabile potrebbe anche avere un rilevante ruolo nel rapporto con i soggetti terzi.

In tale ottica, poi, sarebbe auspicabile che le Conferenze episcopali rendessero obbligatorio l'atto di assegnazione dei beni che dovrebbero far parte del patrimonio stabile soprattutto per quegli enti ecclesiastici, riconosciuti civilmente e impegnati in attività di natura commerciale o comunque attività estranee alle finalità di religione e di culto.

6 - Termini e garanzie di trasparenza dell'utilizzo del concetto di "patrimonio stabile": i controlli canonici nell'ordinamento italiano

Trovando una sua collocazione nel libro V che si occupa dei beni temporali della Chiesa⁸³ l'istituto del patrimonio stabile appartiene unicamente alla struttura delle persone giuridiche pubbliche ecclesiali, i cui beni sono detti ecclesiastici⁸⁴.

Questo criterio discretivo, nell'economia del presente studio, gioca un ruolo fondamentale di garanzia soprattutto nei riguardi dei terzi che intrattengono rapporti economici con un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Infatti, per tale tipologia di enti, dotati di personalità giuridica pubblica nella Chiesa⁸⁵, la pubblicità che si realizza mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche rileva soltanto per l'indicazione del nome del rappresentante dell'ente.

Per quanto riguarda, invece, la conoscenza delle altre regole di funzionamento dell'ente, per le limitazioni poste ai poteri degli amministratori e rappresentanti legali, e soprattutto per la disciplina relativa ai controlli canonici, il riferimento obbligato per i terzi sarà invece costituito in massima parte dalla disciplina del Codice di diritto canonico, garantendo così a essi una possibilità di conoscenza rigorosa e certa⁸⁶.

⁸³ Sul rapporto tra il concetto di patrimonio ecclesiastico e norme concordatarie si rimanda a **G. DALLA TORRE**, *La disciplina concordataria del patrimonio ecclesiastico*, in *I beni temporali della Chiesa in Italia*, cit., pp. 31-34.

⁸⁴ Can. 1257.

⁸⁵ Sui concetti di personalità giuridica nel libro V del *Codex Iuris Canonici* si veda **A.M. FUNZI NICOLA**, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova, 1983 e, specificamente in relazione con la disciplina concordataria, vedasi **T. MAURO**, *La disciplina delle persone giuridiche. Le norme sui beni ecclesiastici e sul loro regime con riferimento all'ordinamento statale*, in **T. MAURO**, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, vol. II, *Gli enti ecclesiastici tra i due Concordati*, Cedam, Padova, 1991, pp. 559-582, in particolare pp. 561-562.

⁸⁶ Per un approfondimento di queste problematiche nello specifico si rimanda a **P.**



Del resto, per le persone giuridiche ecclesiastiche non pubbliche⁸⁷ e per quegli enti privi di personalità giuridica, nell'ordinamento canonico il fine di religione e di culto deve essere valutato di volta in volta e, nel caso in cui essi non abbiano i requisiti per divenire enti ecclesiastici, potrebbero ottenere la personalità giuridica come enti privati ai sensi del libro I del Codice civile⁸⁸.

Come si estrinseca, dunque, il complesso e rigoroso sistema di controlli canonici che, in virtù delle norme concordatarie, e in particolare in base all'art. 7, n. 5 dell'Accordo del 18 febbraio 1984, assumono rilevanza anche nell'ordinamento italiano⁸⁹?

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 222 del 1985,

“Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli

CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. II, *Il regime dei controlli confessionali*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 69-73.

⁸⁷ «Come noto i *bona temporalia* ad essi appartenenti [...] non assumono, tuttavia, la qualifica di *bona ecclesiastica*, essendo “per molti aspetti” assimilabili ai “beni delle persone fisiche nella Chiesa”» (**F.E. ADAMI**, *I controlli canonici e civili sull'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici*, in *I beni temporali della Chiesa in Italia*, cit., p. 70).

⁸⁸ Così **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 268-272. Si veda anche l'art. 10 della legge n. 222 del 1985. In merito a queste categorie di enti non ecclesiastici e alla normativa in materia *ex* D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 si veda **C. MINELLI**, *Art. 9 - Norme speciali*, in **AA. VV.**, *Il riconoscimento delle persone giuridiche*, a cura di M.V. De Giorgi, G. Ponzanelli, A. Zoppini, Milano, IPSOA, Assago, 2001, pp. 155-164.

⁸⁹ Sul tema una completa rassegna di giurisprudenza è stata fatta da **G. FATTORI**, *La giurisprudenza di legittimità in materia di enti e beni ecclesiastici: linee di tendenza e spunti ricostruttivi*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2012, pp. 828-888, in particolare alle pagine 867 ss. È bene sottolineare come la rilevanza civile dei controlli canonici sia correlata all'obbligo per gli enti stessi di iscriversi nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche “serve a rendere informati i terzi che negoziano con gli enti ecclesiastici tanto delle norme confessionali che ne regolano l'attività quanto dei poteri parimenti confessionali dai quali è limitata la capacità degli organi di rappresentanza” (**M.C. FOLLIERO**, **A. VITALE**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 164). Sul tema dei controlli canonici e il loro rilievo nell'ordinamento italiano occorre sottolineare che «La dottrina che si è soffermata sul problema fin da quando fu resa nota la “prima bozza” di revisione del concordato lateranense – e che in certi casi aveva aspramente criticato la norma, in quanto essa tenderebbe a rafforzare “l'assetto centralizzato della chiesa offrendo alla S. Sede il braccio secolare mediante la garanzia dell'efficacia civile dei controlli gerarchici previsti dal diritto canonico” – aveva tuttavia, nella grande maggioranza sottolineata la necessità che la rilevanza, nell'ordinamento statale, delle “autorizzazioni” ecclesiastiche fosse temperata da un'adeguata tutela dei terzi contraenti» (**F.E. ADAMI**, *I controlli canonici e civili sull'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici*, cit., pp. 74-75).



canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche⁹⁰.

Tale articolo, “norma di convergenza tra i due ordinamenti, canonico e civile nella materia dell’amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici”⁹¹, richiamando il *Codex Juris Canonici*, attribuisce diretta efficacia giuridica alle norme canoniche nell’ordinamento italiano. Secondo una parte della dottrina, dunque, la legge n. 222 del 1985 avrebbe operato un *rinvio formale* alla disciplina canonica⁹², cosicché le eventuali modifiche assumerebbero *ipso iure* rilevanza nell’ordinamento italiano, che attribuirebbe efficacia “alle sanzioni stabilite dal diritto confessionale per il caso di attività di gestione del patrimonio e di natura contrattuale”⁹³.

Come si è già avuto modo di segnalare all’inizio, l’ente ecclesiastico

“vive e agisce nell’ordinamento civile con la sua struttura genetica che gli deriva dall’ordinamento confessionale di appartenenza, ed è soggetto alla disciplina che per esso detta la confessione cui è legato da norme statutarie”⁹⁴

e, quindi, anche alle norme dettate per i controlli degli acquisti e delle alienazioni e sulla rappresentanza legale, sicché “da ciò si deduce lo stretto legame intercorrente tra le norme dell’ordinamento canonico, nel quale l’ente trae origine, e quello civile, ove l’ente è riconosciuto e di conseguenza opera”⁹⁵.

Riguardo alla normativa previgente in materia, disciplinata dall’art. 30 del Concordato del 1929, sussistevano alcune incertezze interpretative⁹⁶ che le nuove disposizioni concordatarie hanno decisamente superato

⁹⁰ Si deve osservare, come fa Bettetini, che contrapporre i due concetti di invalidità e inefficacia non pare coerente: infatti «parlare di negozio inefficace contrapposto a un negozio invalido significa riferirsi a un negozio valido, ma i cui effetti sono sospesi, quasi che l’autorizzazione canonica ne sia una condizione d’efficacia; nello specifico “il negozio è non solo inefficace, ma invalido, seppure nella forma attenuata dell’annullabilità” (A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 292).

⁹¹ P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. II, cit., p. 69.

⁹² Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 206.

⁹³ A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, Milano, 2005, p. 333.

⁹⁴ C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, cit., p. 158.

⁹⁵ A. FUCCILLO, *Giustizia e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, vol. I, p. 39.

⁹⁶ In merito vedasi G. DALLA TORRE, *La disciplina concordataria del patrimonio ecclesiastico*, cit., p. 43, il quale, con specifico riguardo all’art. 30 del Concordato del 1929, sottolinea che “È ben nota la problematica sollevata dall’interpretazione di questo articolo, che col tempo ha veduto una giurisprudenza orientata prevalentemente nel riconoscere la validità ai controlli canonici nell’ordinamento statale, e una dottrina invece profondamente divisa”.



riconoscendo “efficacia civile all’attività di controllo sulla gestione degli enti prevista dal diritto della Chiesa”⁹⁷, ma non solo, in quanto

“l’intervenuta abrogazione dell’autorizzazione agli acquisti delle persone giuridiche, operante anche nei confronti degli enti ecclesiastici, è venuta ad attribuire ai controlli canonici carattere di esclusività”⁹⁸,

che rimane pur sempre limitata dal “rispetto delle regole di pubblicità previste dal codice civile per le persone giuridiche”⁹⁹.

⁹⁷ A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, cit., p. 281.

⁹⁸ P. CAVANA, *Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile dei controlli canonici nell’amministrazione degli enti ecclesiastici*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato*, cit., p. 277.

⁹⁹ P. FLORIS, *L’ecclesiasticità degli enti*, cit., p. 214. Sul tema della pubblicità e rappresentanza dell’ente ecclesiastico imprenditore commerciale rimane un problema aperto in ambito dottrinale. Tale questione risulta assai interessante anche in relazione al concetto di patrimonio stabile e alla sua rilevanza civile. In proposito, dunque, qualcuno sostiene la tesi (A. FUCCILLO, *La pubblicità e la rappresentanza dell’ente ecclesiastico imprenditore commerciale*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1996, pp. 836-854) per la quale l’ente ecclesiastico, “una volta iscritti nel registro delle imprese, dovrebbe essere esentato dalla prova diabolica verso i terzi, dell’esistenza di limitazioni alla propria capacità negoziale” (A. FUCCILLO, *La pubblicità e la rappresentanza*, cit., p. 854). Questa posizione, secondo altri autori, offrirebbe il fianco a una serie di possibili obiezioni: innanzitutto, assimilando gli enti ecclesiastici a qualsiasi altra persona giuridica privata e pretendendo per tutte il deposito degli statuti, avrebbe come conseguenza quella di rigettare gli stessi enti ecclesiastici nel regime dei controlli civili (G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 206). Di più, come afferma Dalla Torre, l’ente ecclesiastico acquista la personalità giuridica nell’ordinamento italiano “con le caratteristiche originarie che gli sono proprie nell’ordinamento di provenienza, e tra queste la sua costitutiva soggezione a un sistema di controlli confessionali” e ciò, prosegue, “a prescindere dalla loro riproduzione in uno statuto formato secondo le regole dell’autonomia privata” (G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 207). Tali norme, infatti, in quanto oggetto di rinvio pattizio, “non sono assimilabili alle comuni norme statutarie di un ente privato, ma integrano la disciplina di livello legislativo dell’ente ecclesiastico in deroga alle norme comuni in materia di persone giuridiche, ponendosi al riparo dalla sfera di applicazione delle leggi unilaterali statali”, pertanto “esse resistono anche alle norme immesse nell’ordinamento con atti di carattere legislativo veicolando nell’ordinamento civile schemi e moduli organizzativi difforni rispetto ai modelli di personalità giuridica espressi dal codice civile, derogando ai principi comuni in materia” (G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 207). Ma vi è di più, proseguono gli assertori di questa tendenza: la disapplicazione della disciplina dei controlli canonici alle attività di natura commerciale poste in essere dagli enti ecclesiastici causerebbe l’accollamento in capo al terzo di un ulteriore onere: questi si vedrebbe, infatti, costretto a verificare se il negozio che intende concludere con l’ente sia da ricondursi a un’attività di impresa oppure “di religione o di culto” al fine di richiedere solo per quest’ultima la necessaria licenza canonica.



Attenendosi alle norme vigenti è possibile, dunque, affermare che le disposizioni sui controlli canonici sono fatte oggetto, da parte del legislatore pattizio, di un esplicito rinvio – sulla cui natura si è discusso¹⁰⁰ – dovendosi pertanto considerare come norme giuridiche a tutti gli effetti, sostanziali e processuali rilevanti per l'ordinamento italiano. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità ed è soprattutto in questa rilevanza civile attribuita *ex lege*,

“in forma esplicita o implicita mediante l'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche, ai controlli delle autorità confessionali sulla gestione dell'ente medesimo che riporta la peculiarità del regime speciale di tale categoria di enti”¹⁰¹.

In sintesi, le norme canoniche, nella misura in cui sono richiamate dal legislatore pattizio,

“appartengono già all'ordinamento italiano in forza delle scelte del Costituente (artt. 7,-8 e 19, Cost.) e l'integrazione tra i due

¹⁰⁰ Si veda su questo punto **P. CAVANA**, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. II, cit., p. 36 ss. Una certa dottrina riconosce la presenza nel disposto dell'art. 18 della legge n. 222 del 1985 una forma di rinvio di tipo *integrativo*, in quanto, “la norma si limita a rinviare alle norme richiamate solo per l'individuazione di alcuni elementi normativi destinati a integrarne il contenuto, senza recepirne la portata prescrittiva che rimane invece disciplinata dalla norma richiamante” (**P. CAVANA**, *Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile dei controlli canonici*, cit., p. 287, e ivi bibliografia riportata). Nello specifico, secondo la ricostruzione che ne fa Cavana, le norme confessionali potrebbero assimilarsi alle norme interposte di secondo grado (sul tema delle norme interposte si veda tra gli altri **P. CARETTI**, **U. DE SIERVO**, *Istituzioni di diritto pubblico*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 514-515). Fra queste sono annoverate le leggi di delegazione *ex art. 76 Cost.*, le norme internazionali generalmente riconosciute *ex art. 10 Cost.*, le c.d. leggi cornice *ex art. 117 Cost.* e le norme comunitarie *ex art. 11 Cost.*), o rientrerebbero nella categoria delle norme *self-executing* (nella tradizionale dottrina continentale, la nozione di accordi *self-executing* ha una connotazione strettamente tecnica: ha carattere di norma *self-executing* una norma convenzionale formulata in maniera tale da apparire di per sé idonea a operare nell'ordinamento interno, senza bisogno di essere trasformata nei propri elementi strutturali dagli strumenti di adattamento. questo concetto, assai complesso, invero, si esprime tradizionalmente con l'affermazione che è *self-executing* quella norma che può essere attuata nell'ordinamento interno attraverso il particolare strumento di adattamento costituito dall'ordine di esecuzione). Non vi è comunque unanimità in dottrina in quanto taluni ritengono che tale norma riconduca “a un fenomeno di esplicazione della autonomia statutaria degli enti ecclesiastici” (**T. MAURO**, *Gli aspetti canonistici di rilevanza civile nell'attività degli enti ecclesiastici*, in **T. MAURO**, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, vol. II, cit., pp. 749-783).

¹⁰¹ **P. FLORIS**, *L'ecclesiasticità degli enti*, cit., p. 204.



ordinamenti, nei limiti e per i fini ivi previsti, è già implicita nel disegno o programma costituzionale”¹⁰².

Quali sono, quindi, le tipologie di controlli presenti nell’ordinamento canonico?

I controlli canonici, posti *ad validitatem* dell’atto, possono essere essenzialmente circoscritti a tre tipologie¹⁰³:

- la *licenza* (autorizzazione, permesso o nulla osta), la quale è data in forma scritta dall’autorità ecclesiastica cui la persona giuridica è soggetta;

- il *consenso*, il quale è dato da un organo collegiale al Vescovo diocesano o a un superiore che compia gli atti come amministratore unico della persona giuridica;

- il *parere*, che non ha carattere vincolante e deve essere richiesto a coloro che sono indicati dal diritto.

Tali tipologie di controlli, per essere opponibili ai terzi, debbono potersi dedurre o dagli statuti propri degli enti oppure direttamente dalle norme codiciali: in questo senso occorre evidenziare una distinzione fondamentale fra le varie tipologie di enti canonici.

Nello specifico, riguardo all’istituto del patrimonio stabile la disciplina codiciale esige, ai fini dell’alienazione di beni appartenenti a esso il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, la licenza dell’autorità competente¹⁰⁴.

Occorre, dunque, distinguere tre livelli di pubblicità dei controlli canonici¹⁰⁵: per il primo livello, che raccoglie quegli enti ecclesiastici che

“corrispondono, nell’ordinamento canonico, a persone giuridiche o ad enti non personificati le cui regole di funzionamento e i poteri di rappresentanza risultino essenzialmente dai propri statuti”¹⁰⁶, vale “il meccanismo della pubblicità dichiarativa derivante dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, cui consegue la pubblicità degli

¹⁰² P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. II, cit., p. 35.

¹⁰³ In merito a queste distinzioni si veda L. DECIMO, *La partecipazione degli enti ecclesiastici cattolici alle società di capitali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2015.

¹⁰⁴ Riguardo al *quantum* e all’autorità competente a concedere la licenza si veda CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005, cit.

¹⁰⁵ Su questo punto si veda A. BETTETINI, *Le attività dell’ente ecclesiastico e la normativa civile*, in AA. VV., *L’ente ecclesiastico a trent’anni dalla revisione del Concordato*, cit., pp. 417-418.

¹⁰⁶ P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. II, cit., p. 70. Si ricomprendono in questa categoria tutte le persone giuridiche canoniche private, gli enti non personificati, associazioni private di fedeli, fondazioni di culto, ecc.



statuti¹⁰⁷.

Per il secondo livello, composto da quegli enti ecclesiastici che sono nell'ordinamento ecclesiale persone giuridiche canoniche pubbliche¹⁰⁸, "la pubblicità attuata attraverso l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche vale soltanto per l'indicazione del nome del rappresentante dell'ente"; per quanto attiene, invece, alla "conoscenza delle altre regole di funzionamento dell'ente e per le limitazioni poste ai poteri degli amministratori e rappresentanti legali, il riferimento obbligato per i terzi sarà invece costituito dal *codex*"¹⁰⁹.

In relazione al terzo livello, anch'esso composto da enti che corrispondono a persone giuridiche canoniche pubbliche¹¹⁰ le cui regole di funzionamento, però,

"derivano in parte dal *codex* e in parte dai propri *statuti* vale infine un regime di tipo *misto* quanto alla loro conoscibilità: in parte desumibile dal registro delle persone giuridiche per i controlli previsti dagli statuti, in parte conoscibile solo attraverso le norme del *codex* per i controlli ivi previsti in termini generali per queste categorie di enti"¹¹¹.

I controlli canonici previsti dal *Codex Juris Canonici* e dagli statuti propri sono, dunque, opponibili ai terzi, "i quali non possono invocare a loro tutela la "buona fede", avendo l'onere di conoscere l'esatto procedimento che le norme canoniche prescrivono per l'attività negoziale degli enti ecclesiastici"¹¹². Al contrario, i controlli canonici previsti dagli statuti dei singoli enti possono essere opposti ai terzi soltanto qualora sia stato soddisfatto l'onere della pubblicazione nel registro delle persone giuridiche. L'art. 18 della l. n. 222 del 1985, infatti, ha limitato l'ambito di operatività dei controlli canonici a quelle fonti che possono essere conoscibili ai terzi, tutelando, così, tutti coloro che intrattengano rapporti giuridici con l'ente ecclesiastico. I regimi pubblicitari delle fonti canoniche fanno sì che i controlli previsti entrino a far parte del regime civilistico degli enti ecclesiastici, incidendo sulla validità dei negozi giuridici da essi conclusi nell'ordinamento italiano.

¹⁰⁷ P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. II, cit., p. 70.

¹⁰⁸ S'intende per persone giuridiche pubbliche, ad esempio, parrocchie, diocesi, ecc.

¹⁰⁹ P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. II, cit., p. 70.

¹¹⁰ S'intende istituti religiosi, associazioni pubbliche di fedeli, Conferenza episcopale, istituti centrale e diocesani per il sostentamento del clero, ecc.

¹¹¹ P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. II, cit., p. 70.

¹¹² L. DECIMO, *La partecipazione degli enti ecclesiastici cattolici alle società di capitali*, cit., p. 12.



Il mancato rispetto delle norme canoniche che disciplinano il processo formativo della volontà degli enti ecclesiastici determina l'annullabilità del negozio giuridico, poiché incide sulla capacità a contrarre dell'ente ecclesiastico.

In sintesi, qualora manchi l'autorizzazione canonica al momento della conclusione di un atto giuridico che la esige, il rappresentante legale risulterebbe incapace legalmente a contrarre, mancando un elemento integrativo della capacità negoziale dell'ente.

Da ultimo occorre segnalare che anche la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di prendere posizione intorno a queste problematiche, conservando una totale sintonia con la normativa pattizia nel corso degli anni: già la sentenza della Cassazione n. 5418 del 1993 sottolineava che, "va riconosciuta efficacia in Italia ai controlli esercitati secondo le norme canoniche", le quali "acquistano forza di legge nell'ordinamento italiano in virtù del rinvio formale".

La suprema corte di Cassazione, seconda sezione, più di recente, nella sentenza 23 maggio 2012, n. 8144, stabiliva che

"gli enti ecclesiastici godono di autonomia statutaria, la quale è conseguenza delle garanzie costituzionalmente riconosciute all'ordinamento confessionale. Pertanto, la violazione delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volontà dell'ente acquista rilievo anche per l'ordinamento statale ed è suscettibile di rendere invalidi i negozi di diritto privato dall'ente stesso stipulati".

7 - Riflessioni conclusive

I beni appartenenti al c.d. patrimonio stabile risultano, dunque, pienamente soggetti ai controlli canonici, in virtù del vincolo concordatario che presiede alla materia, garantendo così adeguata trasparenza nei confronti dei terzi che volessero conoscere lo stato patrimoniale dell'ente con cui intrattengono rapporti economici.

L'utilizzo dell'istituto canonico del patrimonio stabile presenta tutti i requisiti formali e sostanziali per offrire una soluzione pratica a un problema rilevante come quello dell'applicazione delle procedure concorsuali agli enti ecclesiastici, garantendo i terzi creditori e al contempo evitando una radicale capitolazione dell'ente o una sua sottoposizione a misure afflittive incompatibili con la sua ontologica specialità.



Del pari, dal punto di vista teorico, l'attribuzione di un rilievo anche civile all'istituto del patrimonio stabile e alla conseguente suddivisione dei beni fra appartenenti e non appartenenti a esso garantisce la possibile sopravvivenza degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti anche dopo aver affrontato una seria crisi dal punto di vista economico-gestionale, così potendo continuare a offrire un prezioso servizio, nell'ottica del bene comune, mediante il compimento delle attività di religione e di culto.

Una tale soluzione si inquadra pienamente nel rispetto dell'art. 20 della Costituzione repubblicana che

«ricollegandosi al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., è indice di come le formazioni sociali possano ottenere piena "cittadinanza" nel nostro ordinamento in virtù della propria connotazione religiosa, secondo un corretto e positivo principio di sussidiarietà, per cui lo Stato non può sostituirsi all'iniziativa delle comunità minori, ma sua funzione è facilitare l'assolvimento dei compiti di queste»¹¹³.

In conclusione, emerge la rilevanza e il significato, rimasto per anni difficilmente comprensibile¹¹⁴, dell'inciso "nel rispetto per la struttura e le finalità" degli enti ecclesiastici, che non potrebbe in alcun modo escludere *tout court* l'applicazione alla fattispecie delle leggi dello Stato, ma lo ricondurrebbe in un alveo adeguato a garanzia della ontologica *specialità* dell'ente medesimo destinatario di un trattamento peculiare non in senso generale, ma meramente procedurale.

Non è l'obiettivo della disciplina pattizia disapplicare la legge, ma applicarla con ragionevolezza, senza perdere di vista il soggetto a cui la legge è destinata; obiettivo della legge non è l'applicazione formale della legge medesima, quanto il raggiungimento ordinato dei fini che essa si propone.

¹¹³ A. BETTETINI, *Art. 20*, in AA. VV., *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Utet, Assago, 2006, vol. I, p. 442. Sul rapporto fra principio di sussidiarietà ed enti ecclesiastici si veda M.C. FOLLIERO, *Enti religiosi e non profit tra Welfare state e Welfare community. La transizione*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2010.

¹¹⁴ Così F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 282. In proposito Tommaso Mauro osserva che con tale formula "si sia voluto impedire l'applicazione, nei confronti degli enti ecclesiastici, di quelle disposizioni che potessero condurre a rinnegare e a limitare il carattere ecclesiastico a essi riconosciuto dallo Stato" (T. MAURO, *La nuova disciplina degli enti ecclesiastici in Italia*, in AA. VV., *La revisione del Concordato*, a cura di G. Dalla Torre, LEV, Città del Vaticano, 1985, p. 122).



Forse, alla fine di questo percorso si potrebbe dire di trovarsi davanti alle “foglie secche” di jomoliana memoria o, forse più opportunamente, di essere davanti a un bivio nella strada che porta a un rapporto maturo fra Stato e Chiesa, fra temporale e spirituale, fra Dio e Cesare.

S'intraprenderà la nuova strada, tutta in salita, di una armoniosa e intelligente cooperazione, oppure ci si rifugerà in quanto mai comode “zone d'ombra di confessionismo o giurisdizionalismo”¹¹⁵?

Abstract:

Ecclesiastical institutions in financial crisis. The role of “stable patrimony”

Within the economic framework coming from the 2008 financial downturn, many ecclesiastical institutions involved in commercial activities found themselves in severe financial crises, sometimes leading them to not be able to reimburse their debts. The enforcement of a classical bankruptcy law however does not seem to be fully tailored on these ecclesiastical institutions specificities. Indeed the current Italian bankruptcy law puts the ecclesiastical institutions assets under an indiscriminate attack that can seriously affect their survival and thus to ensure the satisfaction of the “religious” needs they exist for.

In such a context, given the statement of the article 7.3, Law 121/1985 which emphasizes that the common law should be applied paying particular attention to the structure and the purpose of religious institutions, the present work attempt at developing a first reflection on a specific canon law regulatory scheme, i.e. the “stable patrimony”, which aim is to guarantee and protect a minimum assets useful to the survival of the ecclesiastical organization. After a first description and analysis of the “stable patrimony” profiles in a canon law perspective, the issue will be also addressed from the relevant point of view of the Church and State relations treaties.

¹¹⁵ Così la *Relazione sui principi sulle norme promulgate nel 1985*, cit., p. 378.